



Mittenti :

**Giuseppe Mazzanti** (c.f. MZZGPP62P16B832Y), nato a Carrara (MS) il 16/09/1962 ed ivi residente in via Sforza n.4, email beppemazz433@gmail.com, tel. 3475414377

**Bruno Mazzanti** (c.f. MZZBRN59B12B832O), nato a Carrara (MS) il 12/2/1959 e residente in Aulla (MS), Via della Resistenza n. 43/Q

Carrara, 20.9.2022

➔ Spett.le Comune di Carrara

Settore Servizi Ambiente/Marmo

Alla c.a. del dirigente Dott. Geol. Giuseppe Bruschi

### OSSERVAZIONI AL PIANO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA N. 1001 "MONTE DI BENE0"

1) Come riportato nella Relazione Tecnica (par. 1), il nuovo **Piano di coltivazione** è una variante al *Piano di coltivazione e interventi di bonifica e messa in sicurezza del M. Zuccone o Beneo*, autorizzato in data 10 ottobre 2008 (d'ora innanzi citato nelle presenti osservazioni come *Piano di coltivazione autorizzato*) e va ad integrare lo stesso progetto autorizzato.

2) L'autorizzazione di cui al punto 1) e le successive proroghe rilasciate per il *Piano di coltivazione autorizzato* sono irregolari, in quanto tali provvedimenti sono affetti da un grave vizio di forma che ne inficia la legittimità; infatti, quale conseguenza di controlli e verifiche catastali risultati erronei, sono stati illegittimamente inseriti nel provvedimento autorizzativo, come se si trattasse di aree in disponibilità alle Ditte proponenti, alcuni mappali dei quali le Ditte proponenti non avevano alcuna disponibilità.

3) In particolare, le particelle catastali nn. 471, 472 e 475, identificate nel foglio n. 46 della M.C.T. del Comune di Carrara, fondamentali per il progetto e indispensabili al fine di ottenere l'autorizzazione, sono state inserite dal Comune all'interno dell'autorizzazione stessa senza che le Ditte proponenti ne avessero la piena disponibilità, trattandosi di terreni che sono

E

COMUNE DI CARRARA  
AOO COMUNE DI CARRARA  
Protocollo N. 0074224/2022 del 21/09/2022

per la maggior parte di proprietà esclusiva di terzi soggetti giuridici e per la minima parte agro marmifero.

4) Ad esempio: il Mappale 471 occupa una superficie di 8053 mq, di cui 1880 mq è agro marmifero e 6173 mq sono un bene stimato; il mappale 472 occupa una superficie di 9121 mq, di cui 880 mq sono agro marmifero e 8241 mq sono un bene stimato; il mappale 475 occupa una superficie di 8328 mq, di cui 3120 mq sono agro marmifero e 5208 mq sono un bene stimato. In sintesi, su un totale di 25502 mq ricompresi nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Carrara, solamente 5880 mq risultano regolari, mentre 19622 mq sono ricondotti del tutto illegittimamente nell'autorizzazione stessa, in quanto di proprietà esclusiva di terzi (quali beni stimati) e non rientranti nella disponibilità delle Ditte proponenti.

5) Da quanto esposto al punto 3), deriva che **le parti di bene stimato dei sopra citati mappali avrebbero dovuto essere rimosse da tempo dal procedimento autorizzativo (considerato che tutti erano a conoscenza di tale illegittimità) e, di conseguenza, l'autorizzazione stessa avrebbe dovuto essere revocata, in quanto la perdita di disponibilità del bene (19622 mq) comporta la decadenza dell'autorizzazione (in forza di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della L.R. 78/98 e dall'art. 21, comma b , della vigente L.R. n. 35/15.**

6) Purtroppo, ad oggi l'autorizzazione di cui al punto 1) (con successive proroghe) è ancora inspiegabilmente in vigore, e non è dato comprendere come sia possibile, alla luce dei profili di illegittimità appena evidenziati, procedere ad autorizzare un nuovo piano di coltivazione in continuità con il *Piano di coltivazione autorizzato*, risultato completamente illegittimo per essere fondato su una distorta e non veritiera rappresentazione della realtà e della condizione giuridica dei terreni in questione.

7) Non solo. È necessario inoltre che il Comune di Carrara assuma i necessari provvedimenti al fine di ripristinare lo *status quo* anteriore alla autorizzazione, sia con riguardo a tutte quelle opere **illegittimamente** eseguite all'interno delle aree **abusivamente** occupate (strada di arroccamento e discarica) e di chiarire definitivamente quale soggetto giuridico dovrà adempiere a tutte quelle prescrizioni presenti nell'autorizzazione principale che dovrebbero essere eseguite e terminate prima di approvare un nuovo progetto. Il riferimento corre all'esecuzione di quanto stabilito nel *Piano di*

*coltivazione autorizzato*, il quale prevedeva che nel mappale 472 venisse realizzata una discarica temporanea e nella parte bassa del mappale (vedi allegato come da progetto) una barriera di protezione della “fossa Artana”, ritenuta necessaria al fine di garantire il deflusso delle acque piovane nel canale e allo stesso tempo fungere da area di stoccaggio per l’asportazione giornaliera del detrito. **Nulla di tutto questo è stato eseguito, mai nessuna barriera è stata costruita, mai nessun sacco di detrito è stato asportato, con il risultato che oggi il canale “fossa Artana” è completamente invaso dal materiale di scarto delle lavorazioni dovute all’abbattimento del Monte di Beneo.**

8) La discarica, che inizialmente doveva riguardare solamente il mappale 472, è cresciuta in modo esponenziale, andando a sconfinare anche nei terreni limitrofi censiti al foglio 46, mappali 474 e 476, nonché nel foglio 61, mappale 133, della M.C.T. del Comune di Carrara, **tutti di proprietà degli scriventi e tra l’altro tutti situati all’interno delle zone contigue del Parco delle Alpi Apuane, e quindi in aree protette.**

9) Si ritiene pertanto, come già in precedenza evidenziato, che non sia possibile autorizzare un nuovo progetto, senza prima adempiere alle vecchie prescrizioni autorizzate e ancora insolute.

Tra queste rientrano senz’altro (i) **la completa asportazione del detrito** e (ii) **il rimboschimento del mappale 472**, mentre per quelli elencati nel paragrafo precedente (foglio 46, mappali 474 e 476; foglio 61, mappale 133) e situati all’interno delle aree contigue del Parco delle Apuane si resta in attesa di Vostre celeri indicazioni.

10) Agli interventi ancora da realizzare sopra citati (v. punto 9) si deve aggiungere **il ripristino della strada**, già esistente prima del rilascio dell’autorizzazione del 2008, **di collegamento tra la cava “ Artana B ” n.177 e la cava “ Gioia Pianello ” n 172**. Si consideri che il ripristino della parte iniziale del tracciato in prossimità della cava “Artana B” è già stato inserito all’interno del Piano di Coltivazione della cava stessa per quanto riguarda il proseguo verso la parte prossimale (vedi paragrafo 6, “RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI ARTANA”, della relazione tecnica depositata a supporto del precedente Piano di coltivazione, autorizzato nel 2008, ove vengono descritte le modalità di ripristino della strada di arroccamento esistente che collega la

Cava n 177 "Artana B" e la cava n 172 "Gioia Pianello", foto 9 allegato 2 firma Geol. Nicola Landucci integrazione progetto febbraio 2007).

11) Prima di prendere in esame il nuovo progetto datato Giugno 2022, occorre ancora precisare che più volte il Progettista fa riferimento, all'interno della relazione tecnica al riguardo delle problematiche sulla viabilità e sulle aree di stoccaggio, ad uno stato di incertezza sulla titolarità del mappale 472, in quanto tale cespite è oggetto di un'azione di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione promossa da terzi nei confronti degli scriventi. Merita evidenziare, come peraltro già noto a questo Ufficio a seguito della nota in data 20 giugno 2022, che la causa in questione si è conclusa in data 28 marzo 2022 con il rigetto della domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione, pronunciato dal Tribunale di Massa sulla scorta della mancata prova della sussistenza dei requisiti *ex lege* previsti per l'usucapione. Tale accertamento è definitivo e coperto dal giudicato, in quanto la sentenza del Tribunale di Massa non è stata impugnata nei termini di legge dall'attore soccombente. In siffatto quadro, non è dato comprendere come sia possibile che la SOCIETÀ APUANA MARMI S.r.l. (ben consapevole dell'esito della controversia) depositi a distanza di mesi una relazione tecnica sollevando dubbi su questioni giuridiche ampiamente risolte da tempo.

12) Prendendo in esame il nuovo progetto oggetto delle presenti Osservazioni, si può vedere dalla Tavola n. 3 - PLANIMETRIA CATASTALE - il tentativo dei titolari dell'autorizzazione di rifarsi una credibilità ormai perduta presentando nuovi perimetri di lavorazione; non solo, le Ditte proponenti si impegnano a chiedere all'amministrazione comunale la disponibilità dei mappali nn. 471, 472 e 475, questa volta solamente per quanto riguarda la parte agro marmifero, pur sapendo di non poter disporre delle parti di bene stimato di quei terreni. Appare evidente come questa nuova situazione, che comporta una notevole riduzione degli spazi (per mq 19622), possa mettere in seria difficoltà l'attuazione dell'intero nuovo progetto, considerato che la parte dei mappali sottratta rispetto al vecchio provvedimento autorizzativo continua ad avere un ruolo determinante e fondamentale nel progetto.

13) Per quanto riguarda il problema della viabilità, nel progetto presentato la strada di accesso al sito lavorativo attraversa la parte alta del mappale 472, che è bene stimato e quindi non rientrante nella disponibilità della SOCIETÀ APUANA MARMI S.r.l.; inoltre, è previsto, in vista dei

nuovi sbassi, lo spostamento della viabilità di accesso verso quote inferiori, quindi ancora più all'interno del mappale stesso.

14) Nella Relazione Tecnica il paragrafo relativo alle aree di stoccaggio/deposito inizia con il seguente testo: *“Non esiste area di discarica, il materiale prodotto sarà stoccato “provvisoriamente” in una parte di cava da non recare danno alle lavorazioni, da qui caricato su un Dumper e portato all’area comune di discarica”*. Ebbene, dato che, alla luce dell’esito della causa, il “provvisoriamente” diventa “definitivamente”, sembra comunque difficile pensare che un’azienda che sostiene di produrre 56900 tonnellate di detrito e presenta un’autorizzazione con scadenza 31.10.2023 possa smaltire circa 260 tonnellate al giorno, calcolando 220 giorni lavorativi in un anno solare.

15) Anche nel paragrafo della Relazione Tecnica dedicato alle strutture e servizi è riportato che la cava è dotata di prefabbricati multifunzionali (magazzino di deposito materiali, container per oli lubrificanti ecc.) che sono da sempre situati all'interno dell'area **“Bene Estimato del mappale 475 foglio 46”**, e quindi in aree non in disponibilità della SOCIETÀ APUANA MARMI S.r.l.

\*


In conclusione, con le presenti osservazioni si mette in evidenza l’illegittimità dell’autorizzazione vigente relativa alla cava n. 1001 “MONTE DI BENEIO” rilasciata dal Comune di Carrara in data 10/10/2008, ivi comprese le successive proroghe, e di conseguenza l’obbligo da parte del Comune stesso di intervenire urgentemente sulle questioni elencate nei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, per poi rigettare ed archiviare, nel pieno rispetto dei termini di legge, il piano di coltivazione presentato dalla SOCIETÀ APUANA MARMI S.r.l. una volta analizzati anche i restanti 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

In ogni caso, gli scriventi si riservano il diritto di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, qualora non venissero assunti provvedimenti immediati sulle questioni definite urgenti sopra elencate.

Carrara, 20.9.2022.

Mazzanti Giuseppe 

Mazzanti Bruno 



580.0 ZONA DI CARICO AUTOMEZZI  
BASTIONE DI CONTENIMENTO  
AREA DI ACCUMULO E RIPRESA  
MATERIALI MATERIALI

FOSCO DI ARTANA

DISCARICA TEMPORANEA

STRADA DI ACCESSO AL PIAZZALE